

# Bonifica e danno ambientale: due discipline a confronto (parte prima)\*

Franco Giampietro

### Disposizioni normative comuni

La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati, nell'attuare il principio: **chi inquina, paga**, ha per oggetto la tutela contro la **contaminazione** del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, che cagioni il **rischio sanitario** (e ambientale) **sito specifica** (cfr. artt. 239, comma 1; 240, comma 1, lett. a) e d), lett. e) ed Allegato I; 240, lett. g), lett. s) e t); 252, comma 2, lett. c)).

La prevenzione e riparazione del danno ambientale, nel dare attuazione allo stesso principio comunitario, (v. Direttiva n. 2004/35/Ce: art. 1) ha per oggetto la tutela contro **qualsiasi contaminazione del terreno**, che crei rischi di effetti nocivi anche indiretti **sulla salute umana**, a seguito di introduzione **sul e nel suolo e nel sottosuolo** di sostanze od organismi nocivi per l'ambiente (v. art. 2, comma c) della Direttiva e art. 300, comma 2, lett. d), nonché l'Allegato 3, par. 2, al D.Lgs. n. 152/2006 sulle procedure di valutazione del rischio). Ma anche per il danno ambientale alle *altre* risorse naturali è **significativo** il danno alle stesse, **con provati effetti sulla salute** (v. All. 4, al quarto trattino, secondo paragrafo, del medesimo decreto).

Numerose disposizioni sulla bonifica si riferiscono a misure di **prevenzione, riparazione e ripristino ambientale** (v. artt. 239, comma 1, citato; 240, comma 1, lett. i), l); nonché *sub* lett. m) e t), per le condizioni di emergenza), e richiamano il **danno sotto il profilo sanitario e ambientale** nonché quello alle **risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati...** di guisa che il loro contenuto precettivo coincide con le disposizioni di cui agli artt. 300; 302, commi 8-12; 304; 305, per la parte relativa al **danno al terreno**: suolo, sottosuolo, acque sotterranee, ma anche per le altre risorse: v. art. 302, comma 9).

In entrambe le discipline compaiono espliciti richiami ai **costi sostenibili**, come **contrappeso** all'applicazione del principio della **migliore tecnologia disponibile**. Per la bonifica, cfr. l'All. 3 alla Parte Quarta, sotto il par.: «Bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente», quarto periodo: sulla scelta della soluzione da adottare.

Per il danno ambientale: v. gli artt. 302, comma 13, sulla definizione dei **costi**; e 313, comma 2, in merito al ripristino, che risulti eccessivamente oneroso, ai sensi dell'art. 2058 c.c., che giustifica la **misura alternativa** del risarcimento per equivalente pecuniario (cfr. nella cit. direttiva, il terzo considerando e l'art. 2, comma 16)

In entrambi i regimi l'adozione delle **misure riparatorie** è sottoposto ad un **controllo pubblico**, consistente nella loro approvazione, nella verifica di corretta esecuzione, sino all'esecuzione d'ufficio, da parte dell'Amministrazione competente. L'innovazione del sistema dell'art. 18 della legge n. 349/1986 è derivata da una linea-guida della cit. direttiva comunitaria, che qualifica la prevenzione e riparazione del danno ambientale come un **compito**, che

«contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria», di cui le autorità pubbliche «dovrebbero assicurare la corretta attuazione» (1).

Nell'articolato sulla bonifica, *sub* art. 242, comma 1, in presenza di un evento che possa «contaminare» il sito, il responsabile **dell'inquinamento** (...):

- a) adotta le misure di prevenzione entro 24 ore, e
- b) ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità dell'art. 304, comma 2.

Quest'ultimo precetto, dettato nel Titolo II, come azione di **prevenzione** del danno ambientale, nell'imporre l'adozione di misure di prevenzione e messa in sicurezza «entro 24 ore», definisce le modalità della comunicazione agli enti locali ed al Prefetto (...) e prevede una sanzione amministrativa per l'inadempienza per ogni giorno di ritardo (da 1.000 a 3.000 Euro). Questo è il primo collegamento **formale** tra le due discipline.

### Note:

(\*) Relazione svolta al Convegno di Genova del 17 novembre u.s. sul tema: «Il danno ambientale: riconoscimento nazionale ed internazionale». La seconda parte sarà pubblicata in questa *Rivista*, n. 2/2012.

(1) Donde l'*obbligo di risultato*, prescritto ad ogni Stato membro di assicurare, *nel caso concreto*, la riparazione del danno ambientale per concorrere a realizzare «gli obiettivi della politica ambientale comunitaria».

Nell'articolato sul danno ambientale, nel Titolo I, l'art. 303, comma 1, lett. i) precisa che la relativa disciplina **non** si applica:

- a) se è stata avviata la procedura di bonifica, ovvero
- b) se sia stata avviata o sia intervenuta la bonifica dei siti; **salvo che** «all'esito della bonifica non permanga un danno ambientale». Questo è il **secondo modulo di connessione procedimentale** tra i due regimi, oltre a quello previsto dall'art. 242, comma 1, che, in materia di bonifica, a fronte di un evento, che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito prevede l'obbligo di immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 304, comma 2.

Li esamineremo entrambi successivamente, ritornando, altresì, sul profilo di coordinamento **sostanziale**, rappresentato dalla cit. norma di chiusura («salvo che, all'esito della bonifica... ecc.»).

### Profili di contrasto apparente o reale tra le due discipline

Passiamo ora all'analisi delle disposizioni **conflittuali** dei due sistemi, alla stregua del D.Lgs. n. 152/2006.

La disciplina della bonifica presenta profili di **retroattività**, ad iniziativa dei soggetti responsabili o interessati (v. art. 265, comma 4; 245, commi 1 e 3) ovvero prevede nuovi obblighi in relazione a situazioni di inquinamento pregresso (v. art. 245, comma 2, prima parte; 242, comma 11) (2). La disciplina sul danno ambientale è definita **irretroattiva**, in quanto applicabile solo al danno causato da emissione, evento, incidente, verificatosi dopo l'entrata in vigore della Parte VI (arg. ex art. 303, comma 1, lett. f)). (Nello stesso senso, cfr. l'art. 17, primo trattino della direttiva) (3).

Nelle disposizioni sulla bonifica **non** c'è alcun riferimento a evento, incidente o a condizioni di emergenza, che siano riconducibili ad attività **colposa** o **dolosa del responsabile**, ma dottrina e giurisprudenza, in difetto di un chiaro riferimento ad ipotesi di **responsabilità oggettiva**, (identificato nel dettato dell'art. 17, comma 3, D. Ronchi) hanno ritenuto applicabile il principio generale, codificato dall'art. 2043 c.c.; in quelle su danno ambientale campeggia il disposto generale dell'art. 311, comma 2, che esige il **requisito soggettivo** (colpa o dolo) dell'illecito ambientale.

Sulle modalità e tempi di esecuzione degli interventi di bonifica e di quelli per il ripristino ambientale sono previsti appositi **accordi di programma**, da stipularsi entro un certo termine (v. art. 246, comma 1); per la decisione sulle misure di ripristino ambientale il Ministro può addvenire **ad un accordo** con il responsabile, ex art. 11, legge n. 241/2000, anche ai fini della fissazione del termine per la loro esecuzione (ex art. 306, comma 2; e

314, comma 2). Nel primo caso, la norma qualifica l'aspettativa come un vero e proprio **diritto** dei soggetti obbligati o interessati; nel secondo, la stessa situazione è rimessa alla valutazione discrezionale del Ministro. Distinzione che, comunque, non sembra avere giustificazione giuridicamente rilevante, in riferimento al primo caso (4).

Nella disciplina del danno ambientale le regioni e gli enti locali svolgono opera di mera collaborazione-sollecitazione dell'iniziativa, dell'istruttoria e della decisione, tramite ordinanza, del Ministro (ex art. 299, comma 2; 304 ss.; 318, comma 2, lett. c)); **al contrario**, nella disciplina della bonifica (salvo che per le bonifiche di interesse nazionale) enti locali e regioni esercitano competenze istruttorie e decisorie (v. artt. 242, 244, 245-246, 248, 250) (5).

Non sembrano neppure coordinate, quanto ai **presupposti di fatto** per l'esercizio dell'azione di rivalsa verso il responsabile per le spese, anticipate dall'autorità competente (nell'esecuzione di ufficio delle misure riparatorie), le disposizioni dell'art. 250, sulla bonifica, e quelle corrispondenti sul danno ambientale, di cui agli artt. 304, comma 2; e 305, commi 2 e 3.

Le due disposizioni di coordinamento di natura esplicita (ex art. 242, comma 1; 303, comma 1, lett. i): riportate, *retro*, creano **problemi interpretativi maggiori** di quelli che, probabilmente, intendono risolvere.

Si consideri, per esempio, che:

Per gli eventi di **pericolo per il suolo**, sottosuolo ed acque sotterranee, l'art. 242, comma 1, richiama l'obbligo di comunicazione ex art. 304 (concernente il danno ambientale in generale e non per il solo terreno, e quindi

#### Note:

(2) Ma si noti la previsione del nuovo obbligo del proprietario in presenza di rischio immediato di superamento CSC, da lui o dal gestore dell'area non cagionato: art. 245, comma 2 e arg. ex art. 242, comma 11. Da ultimo, sul tema si rinvia a

- D. Roettgen, *Sulla disciplina transitoria in materia di bonifica*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2006, 6, nonché al volume:
- AA.VV. *Commento a T.U. ambientale*, Milano, 2006, a cura di F. Giampietro e sui problemi del rapporto tra i due istituti, qui discussi, si veda:
- L. Prati, *Danno ambientale e bonifica dei siti contaminati*, Milano, 2008, 33 ss; 113 ss.

(3) Ma si dirà, poi, dell'art. 5 bis D.L. n. 135/2009 e della giurisprudenza amministrativa e penale: v. par. 3.

(4) Ma si veda:

- art. 252 bis del TUA nonché
- art. 4, D.L. n. 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2009: v. *infra* par. 3, sub lett. b).

(5) In tema di rapporti tra disciplina delle conferenze dei servizi ex art. 242 e quella della legge n. 241/1990 e succ. mod. si rinvia a:

- F. Fonderico, *Rischio e precauzione nel nuovo procedimento di bonifica dei siti contaminati*, Relazione al Convegno di Roma del 27 marzo 2006, su: *Bonifica e danno ambientale*, organizzato dalla «Giampietro Consulting».

non solo per il rischio alla salute), ma, attesi i **diversi** destinatari della **stessa comunicazione**, si crea un **concorso di competenze** e di **possibili interventi** tra sistema delle autonomie locali (v. art. 242, comma 2), e Ministro (v. art. 304, comma 2), **sulle misure di prevenzione**, ritenute «necessarie» dalle autorità, rispettivamente competenti, con evidenti **rischi di conflitto** tra prescrizioni e tempi delle relative decisioni. Peraltro, come abbiamo innanzi accennato, le due discipline si fondono su presupposti sostanziali differenziati (v. per es. *retro*, par. 1);

- a) il disposto dell'art. 303, comma 1, lett. i), attesa la sua genericità, ove si dichiara che «avviate le procedure relative alla bonifica», non si applica la Parte sesta del decreto, non solo non puntualizza il **momento** o **l'atto** costituente l'avvio (tanto più che si richiede che le procedure di bonifica «siano effettivamente avviate»), ma si potrebbe trovare in contraddizione con la procedura sul danno ambientale, in forza del richiamo dell'art. 242, comma 1, sopra commentato, che prevede espressamente un inizio **contestuale** delle due procedure.
- b) In sostanza, il responsabile di un evento di inquinamento potrebbe **orientare** la sua comunicazione (*ex art.* 242, comma 1) verso l'adozione delle misure ministeriali per la prevenzione del danno ambientale (*ex art.* 304, comma 2), anche per chiudere **più rapidamente** la più lunga procedura di bonifica (in ipotesi, applicabile), **assumendo l'inesistenza di rischi per la salute**. In altri termini, l'avvio **incrociato** dei due procedimenti, in riferimento **ad una fase urgente** di prevenzione della situazione di rischio per la salute e/o per l'ambiente, non può che complicare i problemi *sia* per l'interessato *sia* per tutte le autorità competenti coinvolte, l'uno e le altre costretti a decidere, in breve tempo, quale delle due procedure debba correttamente essere avviata, **nel caso concreto**. Anche qui, con possibilità di contrasto di valutazione tra il sistema regione-enti locali e Ministero.

Il richiamo dell'art. 242, comma 1, all'art. 304, comma 2, solleva, altresì, dubbi interpretativi di rilievo sui rapporti tra la **sanzione amministrativa**, *ex art.* 304, comma 2, richiamata implicitamente dall'art. 242, comma 1, e la **sanzione penale**, *ex art.* 257, comma 1, seconda parte.

Giova premettere, in punto di fatto, che l'obbligo di comunicazione e di adozione di interventi **di prevenzione e messa in sicurezza**, posti a carico dell'operatore a fronte di eventi in grado di **contaminare il sito**, (nonché in caso di rischi di aggravamento di una situazione di contaminazione preesistente o storica: v. art. 242, comma 1, seconda parte), va adempiuto nei confronti di **tutti i destinatari**, indicati nell'art. 304, comma 2, richiamato dall'art.

342, comma 1 (Comune, Provincia, Regione; Prefetto), entro le 24 ore dall'evento, pur con la clausola condizionante l'esecuzione gli interventi riparatori «non appena pervenuta al Comune la citata comunicazione (...)». Se il termine resta inosservato, il fatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da mille o tremila euro, per **ogni giorno di ritardo**.

Peraltro, nella disposizione dell'art. 257, comma 1, che definisce il reato di inquinamento di determinate matrici ambientali, attraverso «il superamento delle concentrazioni soglia di rischio» condizionandone la **punibilità** alla **mancata bonifica** del sito in conformità al progetto, approvato dall'autorità competente, e **nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti**, è previsto che: «In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242», il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille a ventiseimila euro (si noti che nella prima parte dell'art. 257, comma 1, **non** è più sanzionata la condotta di chi pone in essere la **situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento** delle predette concentrazioni soglia di rischio) (6).

La riportata disposizione è inserita nel comma 1 (seconda parte) dell'art. 257 ed è preceduta dalla definizione della fattispecie di reato, indicata, ove la punibilità del fatto di *inquinamento* (*rectius*: di contaminazione) delle matrici ambientali - che includono anche le acque superficiali - consiste nel superamento dei valori di soglia di rischio sito specifico [v. art. 240, comma 1, lett. e)]. È sottoposta alla **condizione** della mancata bonifica **in conformità** al progetto approvato dall'autorità competente, nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti, e, quindi, con richiamo alle modalità ed ai termini stabiliti nel procedimento regolato, ai sensi dei medesimi articoli, Sembra potersi concludere che la sanzione penale, *ex art.* 257, comma 1, seconda parte, si qualifica come **norma speciale**, applicabile **in sostituzione** di quella amministrativa (prevista dall'art. 304, comma 2, seconda parte e richiamata attraverso l'art. 242, comma 1), ogni volta che l'**omessa** comunicazione, da parte del responsabile, nel termine previsto, sia stata consumata **nell'ipotesi di reato di cui all'art. 257, comma 1**. Vale a dire, ove si dimostri, **nel caso concreto**, l'intervenuto superamento delle concentrazioni soglia di rischio, relative al sito contaminato, anche se sia stato successivamente bonificato dal responsabile, ma in violazione delle disposizioni pro-

### Nota:

(6) Accertamento che sarebbe notevolmente difficile, da un punto di vista tecnico... Nell'art. 242, comma 1, in esame, la situazione di potenziale pericolo è riportata (v. l'art. 240, comma 1, lett. d) al superamento dei valori-limite (CSC), vale a dire di quelli del D.M. n. 471/1999, mentre, nella normativa pre-vigente, era considerato rilevante *anche* il pericolo concreto ed attuale di superamento di questi ultimi.

cedimentali e/o delle prescrizioni, imposte con l'approvazione del progetto di bonifica.

Ma se questa fosse l'interpretazione della norma, (art. 257, comma 1, prima parte) che prevede il reato più grave, appena commentato, ne deriverebbe che la tardiva comunicazione, ex art. 257, comma 1, seconda parte, **in difetto della norma sanzionatoria in commento** (punita meno gravemente della prima), avrebbe dovuto essere punita con la pena prevista dalla fattispecie criminosa, di cui alla **prima parte** del medesimo art. 257, comma 1, rientrando pienamente nel suo campo di applicazione generale (per qualunque violazione del procedimento di bonifica).

Eppertanto, la sua funzione consisterebbe nell'introdurre un **trattamento speciale più favorevole**, rispetto a quello stabilito dalla figura generale del reato, definito come **bonifica dei siti** (*sic!*), per la sola fattispecie relativa alla inosservanza dell'obbligo di comunicazione, di cui all'art. 242. A meno che non si ritenga - e sembra questa l'ipotesi **più plausibile - che il reato** ex art. 257, comma 1, si consumi con l'effettuazione di bonifica in violazione del (solo) progetto di bonifica approvato, e **non per violazione di altre prescrizioni nel procedimento** (7).

Al contrario, la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 304, comma 2, ultima parte, appare dettata a garanzia di un'informazione tempestiva della P.A. competente, a fronte di una mera situazione di **minaccia imminente** di danno ambientale, ovvero a fronte di un evento che sia **potenzialmente** in grado di contaminare il sito (ex artt. 304, comma 1 e 2, e 242, comma 1) (8).

Ove si accogliesse la tesi, innanzi indicata, solo quando intervenga, nel sito specifico, il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), così come risulta definito dall'art. 240, comma 1, lett. c) e lett. e), è possibile ipotizzare l'**illecito di natura penale**, di cui all'art. 257, comma 1, seconda parte.

L'ultimo testo dell'art. 303 lett. i) prevede l'ipotesi che, dopo la bonifica, **permanga un danno ambientale**. Se, come si è detto, bonifica e ripristino ambientale vanno eseguiti contestualmente (v. in specie, l'art. 240, comma 1, lett. q)) (ove si prevede l'ipotesi che la **riqualificazione** ambientale e paesaggistica costituisca «complemento degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente»), non si ravviserebbe l'utilità della disposizione, salvo che la si debba intendere non solo come rinvio alla disciplina sostanziale del danno ambientale, nella parte in cui considera le ipotesi sia del risarcimento per equivalente del c.d. danno temporaneo, cagionato sino alla data del ripristino, sia quella del risarcimento **per equivalente pecuniario, in difetto**, totale o parziale, **del ripristino** (perché impossibile, eccessivamente oneroso ecc.), ma anche come rinvio alla competenza ed al procedimento ministeriale o co-

munque alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria (v. l'azione in giudizio del Ministro ex art. 315). In tale evenienza, il regime del danno ambientale, liquidato sotto forma di monetizzazione del pregiudizio ambientale, in quanto **non ripristinato**, resterebbe **integrativo** di quello della bonifica *in parte qua*. Ma tale **lettura** finisce per derogare al **regime unitario** della bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, regolato dal Titolo V ? E come ribadito da altre disposizioni del medesimo Titolo? (9).

La risposta potrebbe essere negativa, considerato che le riportate disposizioni sulla bonifica si riferiscono al ripristino ambientale, ma in quanto realizzato in concreto.

Nell'ipotesi in esame, l'intervento sussidiario del regime sulla responsabilità per danno ambientale (pur restando fermi i già indicati presupposti sostanziali delle due discipline parallele) coprirebbe l'area **residua del danno non ripristinato** - e quindi la fase risarcitoria per equivalente -, epperò, non regolato dalle citate disposizioni sulla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

Tale conclusione appare convalidata, sia pure indirettamente, da quanto dispone l'art. 313, comma 1, ove si ipotizza che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio accerti, all'esito dell'istruttoria, necessaria per l'emanazione dell'ordinanza (prevista dallo stesso art. 313), che il responsabile del danno ambientale *non* abbia attivato **le procedure di ripristino** dell'ambiente **né** ai sensi della disciplina della **bonifica** (*id est*: «ai sensi del Titolo V della parte quarta») **e neppure** ai sensi degli artt. 304 e seguenti della Parte VI; e, quindi, nell'ambito della **disciplina del danno ambientale**.

In tal caso, il Ministro ingiunge, con ordinanza immedia-

### Note:

(7) Di queste ultime sarebbe stata «penalizzata» soltanto la mancata comunicazione ex art. 242, comma 1, ove pur intervenga la successiva bonifica in conformità del progetto approvato. In tal senso è la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio (Cfr. Cass. penale sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006; ma, *contra*: sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774 a proposito dell'omessa caratterizzazione - sentenza annotata da S. M. Panella in *Ambiente e Sviluppo*, Milano, 2011, 4, 345 ss.) e per l'applicabilità della sanzione penale in esame al *solo responsabile dell'inquinamento e non al proprietario* tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 245, comma 2, TUA, cfr. Cass. penale, sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503, citata alla nota 16).

(8) Per un'analisi critica puntuale e parallela delle sanzioni penali previste in tema di rifiuti e di scarichi dal TU in commento, si veda

- L. Vergine, *Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori*, in *Ambiente & Sviluppo*, Milano, fasc. monografico 2006, 5, 475 ss.
- *Idem*, nel volume: *Commento al TU ambientale*, Milano, 475 ss., 2006, 171 ss., a cura di F. Giampietro

(9) Si vedano per es.:

- art. 240, lett. q);
- art. 242, comma 10;
- art. 244, comma 2;
- art. 247, comma 1;
- art. 251, comma 1, lett. a).

tamente esecutiva al responsabile del fatto «il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato». In tale ipotesi, il Ministro supplisce, in ultima istanza, ad una **situazione di inerzia** della competente autorità re-

gionale (in sede di approvazione del progetto di bonifica [ex art. 242, comma 13] ovvero, in sede di controllo della provincia, tramite l'ARPA (ex art. 248, commi 1 e 2)).

(Continua nel prossimo numero)

### LIBRI

## Codice Tecnico Ambiente

Collana I Codici Tecnici

**A cura di: Rota Gianluigi, Rusconi Giuseppe**

2011, Edizione II, pag. 1760

Versione carta: 2 Volumi + Cd-Rom: € 127,50

Il volume contiene:

- normativa nazionale e regionale;
- commento d'autore sugli aspetti più complessi e di maggior interesse pratico;
- schemi, procedure e tabelle esplicative
- giurisprudenza fondamentale, per fornire l'interpretazione delle magistrature giudicanti sui temi di maggiore interesse;
- formulari e modulistica.

La banca dati su cd-rom:

- tutta la normativa citata nel volume;
- la prassi citata nel volume;
- ampia selezione di giurisprudenza;
- schemi e tabelle riportate nel testo;
- formule e modulistica, scaricabili sul PC e pronte per essere personalizzate e stampate

Struttura

- Acque
- Assetto istituzionale
- Autorizzazione integrata ambientale
- Bonifica di siti contaminati
- Danno all'ambiente
- Diritto di accesso agli atti
- Diritto europeo dell'ambiente
- Energie rinnovabili. Disciplina sistematica
- Energie rinnovabili. Risparmio energetico
- Inquinamento acustico
- Inquinamento atmosferico
- Inquinamento luminoso
- Rifiuti. Disciplina sistematica
- Rifiuti. Adempimenti documentali (Registro c/s, FIR, MUD, SISTRI)
- Rifiuti. Albo nazionale gestori ambientali
- Rifiuti. Autorizzazioni
- Rifiuti. Gestione
- Rifiuti. Imballaggi
- Rischi industriali
- Sanzioni
- Siti di importanza comunitaria
- Valutazione ambientale strategica
- Valutazione di impatto ambientale

**Per informazioni**

• **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794)

• **Agente di zona** ([www.shopwki.it/agenzie](http://www.shopwki.it/agenzie))

